



Collegio di Roma, 07 aprile 2010, n.211

Categoria Massima: Responsabilità della banca / Assegni, Assegni bancari / Obblighi di controllo in capo alla banca

Parole chiave: Assegno bancario, Condizioni contrattuali, Pagamento, Rischio di cambio, Tasso di cambio applicabile

Nessuna responsabilità può essere imputata alla banca che, come da condizioni generali di contratto per le operazioni in valuta estera, ponga a carico del cliente il c.d. “rischio cambio”, da intendersi come “rischio di tasso di cambio per disposizioni di incasso e pagamento da effettuarsi in valuta estera” (nel caso di specie, il cliente esponendo di avere presentato presso la filiale della propria banca un assegno tratto su di un istituto di credito estero che gli era stato accreditato salvo buon fine, secondo il tasso di cambio al tempo corrente, che il titolo era stato respinto alla trattaria, restituito come insoluto per il tramite dell’istituto centrale di riferimento e, quindi, stornato, contestava l’applicazione, in sede di storno, del diverso tasso di cambio del giorno del ritorno, per lui più sfavorevole. Pertanto, disconoscendo la diversità del tasso di cambio applicato, il cliente richiedeva alla banca il pagamento della differenza negativa. La banca replicava che l’operazione di addebito contestata dal cliente era giustificata sulla base del c.d. “rischio di cambio”, così come da foglio informativo pubblicizzato, recante le condizioni generali previste per il servizio incassi e pagamento).

Testo sentenza:

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

- Dott. Giuseppe Marziale (Presidente)
- Avv. Bruno De Carolis (Membro designato dalla Banca d’Italia)
- Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio (Membro designato dalla Banca d’Italia)
- Prof. Avv. Saverio Ruperto (Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per



le controversie in cui sia parte un consumatore - Estensore)
- Dott.ssa Daniela Primicerio (Membro designato dal C.N.C.U.)

nella seduta del 05 marzo 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

1. Espone il ricorrente di avere presentato presso la filiale della banca della quale è cliente, in data 9 ottobre 2009, un assegno tratto su di un istituto di credito estero dell'importo di 5.600,00 GB pounds, che gli è stato accreditato salvo buon fine, secondo il tasso di cambio al tempo corrente, per un valore di € 5.923,35. Il titolo è stato respinto dalla trattaria, restituito come insoluto per il tramite dell'istituto centrale di riferimento e, quindi, stornato per un importo pari a € 6.266,43. Contesta il ricorrente l'applicazione, in sede di storno, del diverso tasso di cambio del giorno del ritorno, per lui più sfavorevole. Pertanto, il ricorrente, pur riconoscendo "tutte le spese bancarie e di ufficio", disconosce la diversità del tasso di cambio applicato e richiede alla banca il pagamento della differenza negativa così prodottasi, pari a € 343,08.

Replica la banca che l'operazione di addebito contestata dal cliente è giustificata sulla base del c.d. "rischio di cambio", e allega il foglio informativo pubblicizzato, recante le condizioni generali previste per il servizio incassi e pagamento, che, tra i rischi tipici, prevede il c.d. "rischio di tasso di cambio per disposizioni di incasso e pagamento da effettuarsi in valuta estera". Puntualizza, inoltre, che la differenza negativa tra la somma accreditata e quella successivamente stornata al cliente è stata determinata, oltre che dall'anzidetta diversità del tasso applicato (sulla base del quale è stato determinato l'importo in addebito di € 6.236,08), dall'applicazione di ulteriori voci, quali le commissioni reclamate dal corrispondente estero e dall'istituto centrale di riferimento e le spese postali, così per il totale di € 6.266,43.

DIRITTO

2. Rileva il Collegio che dai documenti depositati dallo stesso ricorrente emerge, da un lato, che l'assegno era tratto su un conto di una banca inglese, intestato sempre a nome Barbieri;



dall'altro, e segnatamente, che l'assegno è stato in realtà negoziato dalla banca, la quale ha in sostanza posto in essere un'operazione di cambio di valuta estera in moneta italiana, versando la corrispondente somma sul conto del cliente. Risulta in particolare tra i documenti la copia di una distinta, sottoscritta dal ricorrente, da cui emerge che l'operazione consisteva in "negoziazione valuta con regolamento per contanti". Il cliente ha pertanto incassato l'assegno, ma sempre salvo buon fine. Essendo l'assegno rimasto poi insoluto, la banca ha legittimamente riconvertito la somma, applicando tuttavia il tasso di cambio del giorno di quest'ultima operazione che era diverso rispetto a quello precedente, a svantaggio del cliente. In sostanza, il cliente ha dovuto sopportare le conseguenze del "rischio cambio", che, tuttavia, è legittimamente posto a suo carico sulla base delle condizioni generali di contratto per le operazioni in valuta estera, che la banca ha documentato tramite allegazione.

Nessuna censura può dunque rivolgersi all'operato della banca.

P.Q.M.

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

Giuseppe Marziale